

## Convenzione

### tra la Svizzera e la Francia per regolare rispetto agli assegni familiari lo stato dei lavoratori salariati confinanti, alla frontiera franco-ginevrina

Conchiusa a Parigi il 16 aprile 1959

Entrata in vigore il 1° febbraio 1961

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*e*

*il Governo francese*

desiderosi di regolare rispetto agli assegni familiari lo stato dei lavoratori confinanti alla frontiera franco-ginevrina, hanno risolto di concludere a tale scopo una convenzione e convenuto le disposizioni seguenti:

#### **Art. 1**

<sup>1</sup> Per quanto concerne i lavoratori salariati confinanti, la presente convenzione si applica:

- a. da parte svizzera, alla legislazione ginevrina sugli assegni familiari in favore dei lavoratori;
- b. da parte francese, alla legislazione francese sulle prestazioni in favore della famiglia.

<sup>2</sup> La convenzione si applica parimente alle leggi e ai regolamenti che modificano o completano le legislazioni menzionate nel capoverso 1.

<sup>3</sup> Quanto alle leggi e regolamenti che istituiscano nuove prestazioni, la convenzione è applicabile soltanto se il Governo della Parte interessata non notifichi al Governo dell'altra Parte, entro quattro mesi dalla promulgazione o pubblicazione ufficiale di tali atti, il suo dissenso.

#### **Art. 2**

Con riserva degli articoli 4 e 5,

- a. i salariati confinanti francesi, domiciliati in Francia possono fruire della legislazione ginevrina sugli assegni familiari, prevista nell'articolo 1, capoverso 1, lettera a;
- b. i salariati confinanti, svizzeri e francesi, domiciliati nel Cantone di Ginevra possono fruire della legislazione francese sulle prestazioni in favore della famiglia, prevista nell'articolo 1, capoverso 1, lettera b.

RU 1961 25 23; FF 1960 I 1128 ediz. ted. 1960 I 1155 ediz. franc.

<sup>1</sup> Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

**Art. 3**

<sup>1</sup> Sono considerati salariati confinanti, secondo l'articolo 2, lettera a, della presente convenzione, i cittadini francesi, domiciliati in Comuni francesi, situati totalmente o parzialmente in una zona di dieci chilometri a contare dalla frontiera franco-ginevrina, i quali prestano la loro opera a un datore di lavoro assoggettato alla legislazione ginevrina sugli assegni familiari in favore dei lavoratori, escluse le domestiche conformemente al capoverso 6, dell'articolo 9, della legge ginevrina del 12 febbraio 1944 sugli assegni familiari in favore dei lavoratori salariati.

<sup>2</sup> Sono considerati salariati confinanti, secondo l'articolo 2, lettera b, della presente convenzione, i cittadini svizzeri e francesi, domiciliati nel Cantone di Ginevra, i quali prestano i loro servizi nei Comuni francesi menzionati nel capoverso 1.

<sup>3</sup> La zona francese di cui nei capoversi 1 e 2 comprende i Comuni annoverati nell'allegato alla presente convenzione. Tale elenco può essere modificato, o completato, mediante semplice accordo amministrativo tra le Parti.

**Art. 4**

<sup>1</sup> I salariati di cui nell'articolo 3, capoverso 1, hanno diritto agli assegni familiari previsti dalla legislazione ginevrina sugli assegni familiari in favore dei lavoratori salariati, eccetto che:

- a. dell'assegno aggiuntivo, pagato per il mese della nascita, secondo l'articolo 9, capoverso 3, della legge ginevrina del 12 febbraio 1944, sugli assegni familiari in favore dei lavoratori salariati;
- b. dell'assegno aggiuntivo per l'istruzione professionale secondo l'articolo 9<sup>bis</sup> della medesima legge.

<sup>2</sup> I confinanti menzionati nell'articolo 3, capoverso 2, hanno diritto agli assegni familiari propriamente detti e all'assegno per salario unico.

**Art. 5**

Quando il diritto agli assegni potesse spettare in virtù della legislazione ginevrina e di quella francese, non sono dovuti che gli assegni previsti dalla legislazione del luogo in cui lavora il padre.

**Art. 6**

Le alte autorità amministrative, ossia:

- da parte svizzera, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
- da parte francese, il Ministero competente secondo la legislazione menzionata nell'articolo 1, capoverso 1, lettera b,

regolano di comune accordo i modi d'applicazione della presente convenzione. In particolare, esse possono convenire di designare, ciascuna, degli uffici di collegamento.

**Art. 7**

Nell'applicare la presente convenzione, le autorità ginevrine e francesi s'assistevano vicendevolmente, come si trattasse dell'applicazione della loro legislazione sugli assegni familiari. In particolare, si comunicheranno, a richiesta, tutte le informazioni necessarie a determinare il diritto alle prestazioni. Le informazioni ottenute non devono essere adoperate per scopi diversi da quelli della presente convenzione.

**Art. 8**

<sup>1</sup> Il beneficio dell'esenzione o della diminuzione delle tasse di bollo e delle altre tasse, previsto per le scritture e i documenti necessari alla applicazione, dalla legislazione ginevrina o, rispettivamente, da quella francese, è esteso alle scritture e ai documenti da prodursi in applicazione rispettivamente della legislazione francese o di quella ginevrina.

<sup>2</sup> Le autorità competenti, ginevrine e francesi, non esigeranno sugli atti, certificati o scritture da prodursi in applicazione della presente convenzione, il visto della legalizzazione delle autorità diplomatiche e consolari.

**Art. 9**

<sup>1</sup> La presente convenzione è conchiusa per un anno. Essa sarà prorogata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta, la quale dovrà essere notificata dall'una Parte all'altra sei mesi prima del decorso del termine annuale.

<sup>2</sup> La convenzione è da approvarsi secondo le disposizioni costituzionali di ciascuno dei due Paesi ed entrerà in vigore il primo giorno del dodicesimo mese, successivo allo scambio delle notificazioni accertanti che, dall'una Parte e dall'altra, siano state adempiute dette disposizioni.

Fatto a Parigi, in due esemplari, il 16 aprile 1959.

Per il  
Consiglio federale svizzero,  
Pierre Micheli

Per il  
Governo della Francia,  
Philippe Monod

Allegato

**Dipartimento dell'Alta Savoia***Circondario di Thonon-les-Bains*

Ballaison	Chens	Massongy	Sciez
Boège	Douvaine	Messery	Yvoire
Bons	Excenevex	Nernier	Perrignier
Brens	Fessy	Saint-André-de-Boège	
Brenthonne	Lully	Saint-Didier	
Burdignin	Loisin	Saxel	

*Circondario di Bonneville*

Contamine-sur-Arve	Marcellaz	Viuz-en-Sallaz
--------------------	-----------	----------------

*Circondario di Saint-Julien*

Archamp	Villy-le-Bouveret	Jonzier-Epagny	Reignier
Andilly	Clarafond	Juvigny	Saint-Blaise
Arbusigny	Copponex	Loex	Savigny
Arcine	Cranves-Sales	Lucinges	Saint-Cergues
Arthaz-Pont-	Chénex	Menthonnex-en-	Le Sappey
Notre-Darne	Collonges-sous-	Bornes	Saint-Julien
Ambilly	Salève	Minzier	Thairy
Annemasse	Dingy-en-Vuache	Machilly	Vers
Bossey	Eloise	Monnetier-Mornex	Vétraz-Monthoux
Bonne-sur-Menoge	Esery	La Muraz	Valleiry
Beaumont	Etrembières	Nangy	Ville-la-Grand
Cernex	Esserts-Salève	Neydens	Viry
Chaumont	Feigères	Pers-Jussy	Vulbens
Chavannaz	Fillinges	Présilly	Veigy-Foncenex
Chevrier	Gaillard	La Chapelle-	Scientrier
Cruseilles	Chessenaz	Rimbaud	Vovray-en-Bornes

**Dipartimento dell'Ain***Circondario di Gex*

Chesery	Divonne-les-Bains	Ornex	Saint-Jean-de
Coupy	Echenevex	Péron	Gonville
Cessy	Ferney-Voltaire	Pouigny	Thoiry
Challex	Farges	Prévessin	Vesancy
Chevry	Grilly	Sergy	Versonnex
Collonge-Fort-	Gex	Sauverny	Vésenex
l'Ecluse	Lancrans	Segny	Léaz
Confort	Lélex	Saint-Genis-Pouilly	
Crozet	Moëns		

*Circondario di Nantua*

Forens